



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA REGGIO CALABRIA

ORDINANZA

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

- VISTE le proprie Ordinanze sulla disciplina della navigazione nelle zone prospicienti il porto Croce Rossa: n°25/10 del 01/04/2010, n°12/15 del 29.05.2015, n°68/19 del 17/09/2019 e n°79/19 del 11.11.2019;
- VISTA l'Ordinanza emanate dalla Capitaneria di porto - Autorità Marittima dello Stretto di Messina n°122/16 del 20.10.2016;
- VISTA la nota in data 04.01.2019 della ditta "S.I.L.E.M. S.r.l.", esecutrice dei lavori, con cui si comunica l'ultimazione dei lavori di completamento del molo di sottoflutto di protezione degli approdi nel comune di Villa San Giovanni (RC) e relativi banchinamenti, nonché delle opere di dragaggio necessarie per conferire agibilità alla struttura portuale avvenuta in data 08.12.2018.
- VISTA la nota n.4467 del 12.02.2019 del Comune di Villa San Giovanni riportante la situazione dei luoghi ad ultimazione dei lavori, integrata con nota n. 8379 del 18.03.2019, con la quale il Comune di Villa San Giovanni ha formalmente comunicato all'Autorità Marittima di Reggio Calabria l'ultimazione dei lavori e l'avvenuto collaudo dei manufatti realizzati.
- VISTO il verbale di riconsegna n°222/15R di pertinenze del pubblico demanio marittimo ai sensi dell'art.34 Cod. Nav. e dell'art 36 del Reg. Cod. Nav inerente la zona demaniale marittima in località "Croce Rossa" dal Comune di Villa San Giovanni all'Amministrazione Marittima di Reggio Calabria in data 28.05.2019.
- VISTO il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare – 1972 emendato dall'I.M.O. con risoluzione A.464 (XII) adottata il 19 novembre 1981 (COLREG 72/81)" nella sua versione aggiornata;
- VISTA la Convenzione Internazionale "MARPOL 73/78", ratificata con legge 29/09/1980, n. 662, e successivi emendamenti e modificazioni;
- VISTA la legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante "Disposizioni per la Difesa del Mare" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante norme relative al "Riordino della legislazione in materia portuale";
- VISTO il Decreto Legislativo 27/07/1999, n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31/12/1998, n. 485";
- VISTO il D.Lgs. 182/2003 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa gli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

- VISTO il D.Lgs. 171/2005 Codice della Nautica da Diporto, così come integrato dal D.Lgs 229/17 e relativo D.M.146/2008 attuativo dello stesso Regolamento e ss.mm. e ii.;
- VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Testo unico in materia ambientale” e ss.mm.e ii.;
- VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti 24/01/2008, n°13/T, che individua l’area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina;
- VISTO il Decreto del 25 marzo 2013, n°313 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera inerente la disciplina dell’organizzazione e delle funzioni della Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto;
- VISTO il Decreto dirigenziale n°760/2017 in data 12/10/2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, con il quale è stato modificato il citato decreto del 25 marzo 2013, n°313 al fine di individuare criteri univoci volti a garantire il buon andamento dell’Amministrazione ed evitare disarmonie nell’applicazione dell’articolato riparto di competenze nell’area marittima dello Stretto di Messina;
- RITENUTO NECESSARIO dover disciplinare, per i soli profili di competenza e con apposito provvedimento, i temi della sicurezza della navigazione e portuale, della tutela della pubblica incolumità, della salvaguardia dell’ambiente e degli interessi connessi, della polizia dell’ambito portuale di Croce Rossa;
- VISTI gli artt. 16, 17, 28, 30 e 81 del codice della navigazione, nonché l’art. 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

ORDINA

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente ordinanza disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti il porto di Croce Rossa e, nelle more della definizione della gara di affidamento delle banchine e specchi acquei portuali, all’interno dello stesso ambito portuale.

Le presenti norme si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

ARTICOLO 2 - ACQUE ANTISTANTI IL PORTO DI CROCE ROSSA E AVAMPORTO

Tutte le unità navali in navigazione in prossimità delle acque antistanti il porto di Croce Rossa, meglio evidenziate nella allegata planimetria (all.1), poste all’interno della congiungente i seguenti punti di coordinate geografiche:

- A) LAT. 38°13.68’ N - LONG. 015°38.02’ E;
- B) LAT. 38°13.15’ N - LONG. 015°38.07’ E


dovranno attenersi, oltre che alla presente ordinanza, anche alle disposizioni contenute nelle ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto – Autorità marittima dello Stretto di Messina, autorità competente ad emanare disposizioni in materia di sicurezza della

navigazione nell'area di sicurezza dello Stretto di Messina così come individuata dal Decreto del Ministro dei Trasporti 24/01/2008, n°13/T.

Nello specchio acqueo sopra meglio individuato, delimitato dalla predetta congiungente e identificato come avamposto e lungo il canale di atterraggio (individuato al successivo art. 3), sono vietati: la sosta, l'ancoraggio, la navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi, la pesca, la balneazione, le attività subacquee e ogni altra attività che intralci la regolare navigazione delle unità impegnate nelle manovre di ingresso/uscita dal porto.

ARTICOLO 3 - CANALE DI ATTERRAGGIO DEL PORTO DI CROCE ROSSA

Durante la manovra di ingresso/uscita dal porto bisogna prestare massima attenzione alla presenza di una barriera soffolta indicata nell'allegata planimetria (all.1) e disciplinata con ordinanza n. 68/19 in data 17/09/2019 successivamente modificata dall'ordinanza n. 79/19 in data 11/11/2019.

In considerazione di quanto sopra detto, tutte le imbarcazioni in ingresso, qualunque sia la loro provenienza, dovranno approcciarsi all'imboccatura del porto con rotta vera 173° con allineamento al fanale rosso d'ingresso mantenendosi a dritta ad una distanza di circa 100 metri dal fanale verde dell'avamposto e a sinistra a circa 50 metri dalla barriera soffolta precitata. (punto iniziale  LAT 38° 13.744' N – LONG 015° 38.02' E)

Tale canale di atterraggio, così determinato e meglio evidenziato nell'allegata planimetria (all. 1), dovrà essere navigato mantenendosi per quanto possibile al centro dello stesso, mantenendo la dritta nel caso di rotte opposte, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo alla minima velocità possibile (con scafo in dislocamento).

Qualsiasi unità, che si appresta ad effettuare la manovra di ingresso/uscita dal porto, dovrà valutare l'adozione di tutte le misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo di collisione, incaglio, ecc. chiedendo, se ritenuto, ogni utile informazione all'Autorità Marittima tramite VHF/FM CH16 ovvero tramite telefono al numero 0965751598- 0965656268.

ARTICOLO 4 - INGRESSO/USCITA DAL PORTO E NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE

L'ingresso all'interno del porto Croce Rossa è consentito unicamente alle unità navali preventivamente autorizzate ed in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza e conformemente al tipo e modello a cui appartiene, la navigazione. Eventuali unità in difficoltà e che chiedano rifugio, in caso di avverse condizioni meteo marine o altri motivi di salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, dovranno richiedere immediato ausilio al soggetto gestore/concessionario che, di concerto con l'Autorità Marittima, provvederà ad attuare la soluzione più idonea a fronteggiare l'emergenza.

Durante le manovre di entrata ed uscita dal porto e durante tutti gli spostamenti/evoluzioni interne, le unità devono:

1. seguire la mezzeraia dell'imboccatura portuale di accesso;
2. tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre unità;

3. rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
4. dare la precedenza alle unità in uscita.

Le unità in ingresso all'interno dello specchio acqueo portuale devono raggiungere il punto d'ormeggio, ovvero l'imboccatura del porto se in uscita, seguendo la rotta più breve evitando di eseguire manovre e/o evoluzioni non necessarie.

La navigazione nelle acque portuali deve avvenire con la sola propulsione meccanica o a remi. Le unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela devono:

- a. "in uscita", essere trainate fuori dallo specchio acqueo portuale da unità a motore;
- b. "in entrata", richiedere tramite V.H.F. o telefonicamente apposita assistenza al concessionario/gestore del porto, mantenendosi a distanza di sicurezza dall'imboccatura portuale durante l'attesa del mezzo trainante.

In ogni caso la zona di mare prescelta per l'attesa non deve influire sulla sicurezza delle manovre di altre unità in entrata o in uscita. In caso di impossibilità a dare esecuzione a quanto previsto nel corpo del presente comma, l'unità a vela deve navigare in entrata in modo da ridurre al minimo i bordi, evitando sempre e comunque di intralciare la navigazione di altre unità, seguendo anche le indicazioni date dal personale del soggetto gestore/concessionario del porto durante la supervisione di tali operazioni ed in rapporto anche alle condizioni in atto.

Durante la navigazione all'interno dell'intero specchio acqueo portuale, deve essere mantenuta la velocità di sicurezza, cioè quella velocità che non costituisce pericolo, disturbo o elemento di moto ondoso e/o agitazione delle acque che possa procurare danni alle altre unità agli ormeggi e/o in fase di entrata/uscita dal porto. Tale velocità non deve comunque essere superiore ai 3 (tre) nodi.

Sono esclusi da tale limitazione le imbarcazioni addette ai servizi del porto per comprovati casi di emergenza.

Le unità navali in navigazione all'interno del porto dovranno inoltre:

- manovrare sempre con prudenza.
- utilizzare i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
- mantenere l'ascolto radio continuo sui canali 16 VHF/FM, se l'unità è provvista di apparato;
- prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni ricevute dall'autorità marittima ovvero dai concessionari delle banchine e pontili;

È fatto divieto di circolazione ad acquascooter, o altri mezzi simili, nell'ambito portuale se non con specifica autorizzazione da parte del soggetto gestore/concessionario del porto e nel rispetto dei suddetti limiti di velocità.

I Comandanti delle unità in genere devono assumere tutte le precauzioni, le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di potenziale pericolo e/o di danno verso terzi e/o alle opere/strutture portuali.

Il Comando di bordo, prima di effettuare l'ingresso in porto, qualora ritenuto rilevante sulla base della buona condotta marinaresca e del pescaggio della propria unità, deve

richiedere al soggetto gestore/concessionario del porto adeguate informazioni sulla profondità dei fondali.

Il soggetto gestore/concessionario è tenuto a mantenere costantemente aggiornata la mappatura dello stato dei fondali, rapportata all'andamento delle quote del livello del mare in tempo reale ed a comunicarlo ai soggetti indicati al capoverso precedente.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

Le imbarcazioni all'ormeggio nel Porto Croce Rossa devono, a cura dei rispettivi proprietari ovvero la persona incaricata dallo stesso, essere sempre in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.

Il soggetto gestore/concessionario provvederà a tenere un apposito elenco dei posti barca, denominato altresì "Piano degli Ormeggi", che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo del Cliente, i dati identificativi dell'imbarcazione ed ogni altra utile informazione. A tal proposito il Cliente è tenuto a fornire al soggetto gestore/concessionario ogni documentazione a tal scopo richiesta.

Durante la sosta nel porto di Croce Rossa le unità navali devono:

- ormeggiare in modo da non intralciare l'ormeggio, il transito o la manovra di altre unità e preferibilmente con prua in direzione della rotta per l'imboccatura;
- nel caso di ormeggio di punta (andana) avere la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e, a poppa, idonei e sufficienti cavi, anche di riserva;
- tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi e esaurimento acqua;
- mantenere disattivati i radar;
- tenere, pennoni, gruette, reti, scialuppe d'appoggio, altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato di transito delle altre unità navali né lato banchina ove avviene il transito pedonale, ad esclusione dello scalandrone che, comunque, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e funzionalità e illuminato nelle ore notturne;
- evitare l'emissione di fumi e di rumori;
- per le sole unità da traffico/pesca o diporto se previsto, rimanere armate, il disarmo è consentito solo in casi eccezionali e in presenza di particolari circostanze, esaminate a seguito di istanza documentata, e alle condizioni prescritte secondo le disposizioni della Autorità Marittima;
- in caso di avverse condizioni meteorologiche provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di banchina/pontili ovvero attraverso il servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio se previsto. Nel caso le condizioni meteorologiche dovessero peggiorare l'unità deve, comunque, essere pronta a muovere;
- non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo piccoli interventi che non limitano la sicurezza dell'unità navale e non siano incompatibili con la sicurezza portuale. La pitturazione fuori bordo ed il lavaggio delle reti sono, comunque, vietati.

ARTICOLO 6 - PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DELLO SCALO E DEL BACINO PER ALAGGIO E VARO

Le operazioni di alaggio e varo delle unità navali presso lo scalo e il bacino di carenaggio devono essere eseguite secondo le modalità previste da apposita Ordinanza della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.

ARTICOLO 7 – RINVIO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEROGHE E EVENTI DI RILIEVO

Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili al porto Croce Rossa, e relativi a: esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo, imbarco e sbarco passeggeri, tutela ambientale, attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, sbarco del pescato, diporto nautico, bunkeraggio, lavori subacquei, servizio di guardiania, pratica di arrivo e partenza dai porti, esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche, alaggio e varo, interdizione alla navigazione e ancoraggio.

In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

I comandanti delle unità navali e ogni altra persona eventualmente presente a bordo o in porto devono segnalare all'Autorità Marittima ogni evento di rilievo che riguarda la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.

ARTICOLO 8 - SANZIONI

I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito.

ARTICOLO 9 – PUBBLICITA'

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicata mediante affissione all'albo dell'ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché tramite l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria.

Reggio Calabria (data acquisizione sistema documit)

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Antonio RANIERI
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 07/03/2005, n. 82)

A: Lat. 38° 13.68' N
Long. 015° 38.02' E

B: Lat. 38° 13.15' N
Long. 015° 38.07' E

📍 Lat. 38° 13.744' N
Long. 015° 38.041' E

